



*Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati  
sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali*

## *Rapporto di lavoro e tutela previdenziale del calciatore non professionista*

---

di MAURO SFERRAZZA

**SOMMARIO:** 1. Prospettiva dell'indagine. – 2. La nozione di calciatore "non professionista". – 3. Gli accordi economici nel calcio non professionistico. – 4. Riflessi previdenziali: la normativa statale e quella federale. – 5. Applicabilità al settore dilettantistico della disciplina dettata per i calciatori professionisti. – 6. I rapporti tra l'ordinamento generale e quello sportivo. – 7. Legittimità ed efficacia della normativa federale che esclude i rapporti di lavoro con i calciatori non professionisti. – 8. Ammissibilità dell'accertamento giudiziario di un rapporto di lavoro con il calciatore dilettante. – 9. Considerazioni conclusive.

**Working paper n. 37/2006**

---

Publicazione registrata il giorno 11 novembre 2001  
presso il Tribunale di Modena. Registrazione n. 1609

## 1. Prospettiva dell'indagine.

Il titolo di questo breve studio è volutamente provocatorio e rappresenta un'evidente forzatura dell'attuale dato giuridico: sembra, infatti, allo stato, doversi escludere la configurabilità nel nostro ordinamento tanto di un rapporto lavorativo tra società sportiva dilettantistica e calciatore, quanto di un connesso sistema previdenziale. L'assunto, desumibile dall'esame della normativa sia statale che federale, sarà oggetto di verifica nel presente lavoro.

Peraltro, tali conclusioni sembrano, comunque, poco compatibili da un lato, con la reale situazione del nostro calcio non professionistico e dall'altro, con l'evoluzione in atto dello stesso concetto di pratica sportiva dilettantistica. Non si può, in tal ottica, sottacere la tendenza del calcio dilettantistico ad assumere le medesime caratteristiche di quello professionistico, tanto che, in taluni casi, si fa fatica a distinguere i due diversi settori. Lo stesso giovane, del resto, sempre più di frequente si avvicina oggi al mondo dello sport con la prospettiva della mera trasformazione in reddito delle prestazioni atletiche, che vengono spesso poi a rappresentare la sua fonte principale di sostentamento. Ma, ai fini del presente lavoro, non è questo il punto. Si intende, invece, qui affrontare il diverso problema o, forse meglio, il medesimo problema, ma osservato da un differente angolo visuale, se considerati i profondi cambiamenti verificatisi nel mondo dello sport e date le connotazioni assunte dal calcio non professionistico o, quantomeno, di alcuni settori dello stesso, possa ancora oggi affermarsi l'inapplicabilità a tale ambito dei principi cardine in tema sia di rapporto di lavoro, che di tutela previdenziale.

Nonostante il monolitico assetto della normativa di settore e gli (sporadici) interventi giurisprudenziali sul punto, permangono comunque margini di incertezza circa la corretta qualificazione giuridica della prestazione del calciatore non professionista. Dubbi che crescono e si dilatano ove si raffronti la disciplina interna con i più recenti orientamenti comunitari in tema di sport dilettantistici, anche alla luce dei principi di concorrenza e di quelli che vietano disparità di trattamento tra sportivi che praticano la medesima attività.

Il percorso di ricostruzione della normativa in materia che qui si svolge, si prefigge dunque come obiettivo principale quello di verificare la tenuta della conclusione rassegnata in apertura di questa breve nota e la compatibilità della stessa, in termini di coerenza, con i principi generali del diritto del lavoro, anche atteso l'attuale assetto del calcio dilettantistico.

## 2. La nozione di calciatore "non professionista".

Occorre, preliminarmente, delineare l'esatto concetto di calciatore "non professionista".

Deve, a tal proposito, subito osservarsi che la nozione di attività dilettantistica, pur comunemente utilizzata, non trova definizione legislativa se non in negativo: la stessa viene cioè desunta a contrario dalla individuazione di quell'attività definita, invece, professionistica.

È l'art. 29, comma 1, delle N.O.I.F. (Norme organizzative interne federali) che qualifica «"non professionisti" i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D.<sup>1</sup> compresi quelli di sesso femminile, quelli che giocano il "Calcio a Cinque" e quelli che svolgono attività ricreativa».

Al comma 2, poi, la predetta disposizione pone un principio fondamentale: «Per tutti i calciatori "non professionisti" è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato». Coerentemente, sono possibili, peraltro esclusivamente per i calciatori partecipanti a campionati nazionali della L.N.D., solo rimborsi forfetari di spesa, premi ed indennità di trasferta, con esclusione, quindi, di qualsiasi forma di

retribuzione.

Con questo nucleo normativo, il legislatore federale ha inteso definire, in modo non equivoco, quella che è l'essenza dello *status* di calciatore dilettante, che vale a distinguerlo da quello professionista, anche se, per completezza espositiva, deve rilevarsi come la giurisprudenza comunitaria ha avuto modo di affermare l'inutilità della qualificazione data da una federazione a scapito dell'accertamento, nel singolo caso, della natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta<sup>2</sup>.

L'ordinamento sportivo è rimasto dunque fermo nel ricondurre la prestazione resa dal calciatore non professionista al solo rapporto associativo ed alla natura sportivo-dilettantistica che lo caratterizza, escludendo così l'applicabilità delle disposizioni di legge dettate per il lavoro sia autonomo, che subordinato. Il rapporto che può instaurarsi con il calciatore non professionista, quindi, non può essere di lavoro subordinato, ma neppure di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa o di qualsiasi altra veste contrattuale possa assumere una prestazione lavorativa.

### 3. Gli accordi economici nel calcio non professionistico.

L'art. 94 *ter* delle suddette Norme organizzative interne dettate dalla Federazione italiana Giuoco Calcio<sup>3</sup> specifica forma, contenuto e limiti degli accordi economici. Premesso che tali accordi<sup>4</sup> devono essere necessariamente informati al principio sopra richiamato (di esclusione di qualsiasi forma di lavoro), è possibile osservare, in estrema sintesi, come rimborsi spesa e indennità di trasferta non possono superare il limite giornaliero di euro 61,97 (per non più di cinque giorni la settimana e limitatamente al periodo di campionato e per non più di 45 giorni per la fase di preparazione all'attività stagionale), mentre, ai tesserati con società partecipanti ai Campionati nazionali della L.N.D., per ciò che concerne gare di campionato e di coppa Italia, le società possono corrispondere ai calciatori premi che non superino però l'importo di euro 77,47 per ciascuna prestazione.

In alternativa con i predetti rimborsi, indennità e voci premiali, le società possono corrispondere ai calciatori di cui trattasi, in dieci rate mensili di uguale importo e nel rispetto della legislazione fiscale vigente, una somma lorda annuale, che non può essere superiore ad euro 25.822.

Eventuali accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedano l'erogazione di somme maggiori di quelle sopra indicate, sono «vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia»<sup>5</sup> e la loro sottoscrizione comporta il deferimento davanti agli organi di giustizia sportiva per illecito disciplinare.

In definitiva, a favore dei calciatori "non professionisti" non sono previste e non sono possibili erogazioni di natura retributiva, attesa l'incompatibilità ontologica tra lavoro e pratica dilettantistica.

### 4. Riflessi previdenziali: la normativa statale e quella federale.

Occorre, poi, verificare come tale assetto economico si traduca sul piano previdenziale<sup>6</sup>. In tal ottica dobbiamo fare un passo indietro, per risalire alla legge 14 giugno 1973, n. 366 che, all'art. 1, estende l'assicurazione previdenziale obbligatoria (c.d. I.V.S. ossia, invalidità, vecchiaia, superstiti) gestita dall'E.N.P.A.L.S. ai calciatori contrattualmente legati alle società sportive aderenti alla F.I.G.C. che partecipano a campionati di serie A, B o C. Siffatta tutela previdenziale<sup>7</sup> è stata, poi, confermata dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, che, per la prima volta nel nostro Paese, ha dettato una regolamentazione per lo sport professionistico, delineando, peraltro, una disciplina speciale per ciò che attiene al rapporto subordinato di lavoro sportivo<sup>8</sup>. Recita, infatti, l'art. 9 del predetto testo legislativo: «L'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli

allenatori di calcio è estesa a tutti gli sportivi professionisti di cui all'art. 2 della presente legge».

Le società sportive professionistiche, dunque, hanno l'obbligo di versare all'Ente previdenziale sopra indicato i contributi assicurativi I.V.S. Si aggiunga che tale previsione è anche conseguenza del disposto di cui all'art. 3 della predetta legge n. 91/1981, secondo cui la prestazione a titolo oneroso del calciatore professionista, va inquadrata nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato<sup>9</sup>.

Orbene, ciò premesso, deve constatarsi che non si rinviene nel nostro ordinamento una struttura normativa simile per i calciatori non professionisti. Il silenzio del legislatore sul punto è ancora più eloquente e significativo laddove lo si raffronti con l'esistenza, invece, di specifiche norme per il calcio dilettantistico, atte a disciplinarne aspetti di natura fiscale e tributaria<sup>10</sup>. Si desume, allora, che il legislatore non ha ritenuto meritevole di tutela previdenziale la prestazione del calciatore non professionista. Del resto, tale conclusione è coerente con la scelta federale dell'esclusione *in nuce* della possibilità di instaurazione di un rapporto di lavoro con il calciatore dilettante.

L'inesistenza di una tutela previdenziale per il calciatore dilettante, trova conferma anche in sede di regolamentazione federale. Non è dato riscontrare, infatti, alcuna norma della F.I.G.C. che ponga un obbligo contributivo in capo alle società sportive del calcio dilettantistico per quanto ovviamente concerne i calciatori. E ciò a differenza di quanto invece espressamente disposto per i calciatori professionisti. Basterà leggere a tal proposito, ad esempio, l'art. 7 dello Statuto F.I.G.C.<sup>11</sup> o l'art. 46 delle N.O.I.F.<sup>12</sup>.

Peraltro, si osservi come tale esclusione sia anche confermata dalla giurisprudenza ordinaria, che osserva come l'interesse alla pratica sportiva non sia oggetto di alcuna delle libertà fondamentali, anche perché non previsto né dalla Costituzione, né da fonti normative di diritto internazionale e non «può poi dirsi ricompreso nel diritto al lavoro», laddove non si ricavi che il campionato non sia stato organizzato su base professionistica<sup>13</sup>.

Alla medesima conclusione si perviene anche considerando la natura risarcitoria (e non retributiva) delle indennità e premi corrisposte ai calciatori dilettanti. La giurisprudenza ha infatti confermato che «trattasi di erogazioni non suscettibili di essere assoggettate a contribuzione previdenziale siccome estranee ad un rapporto di lavoro ed al campo di applicazione della l. n. 91/1981 e della l. n. 366/1973»<sup>14</sup>.

Chi scrive ritiene che, allo stato attuale della normativa pubblica e tenuta presente quella federale, non sia possibile pervenire ad una conclusione diversa da quella dell'insussistenza di una tutela previdenziale per il calciatore non professionista, neppure facendo leva sui principi generali dell'ordinamento giuridico previdenziale. Un'autorevole corrente dottrinale ritiene, in tal ottica, che qualora, nei singoli casi sia configurabile un rapporto di lavoro, la tutela previdenziale diventa necessaria ed obbligatoria *ex art. 38 Cost.*<sup>15</sup>: la disciplina dettata dalla legge n. 91/1981 e dalla legge n. 366/1973 «non può valere ad obliterare i principi generali dell'ordinamento previdenziale, ai termini dei quali la tutela è "necessaria" (*ex art. 38 Cost.*)»<sup>16</sup>.

Deve pertanto ritenersi, prosegue tale orientamento dottrinario, che «lo sportivo dilettante, che possa far valere un rapporto di lavoro subordinato, vada assicurato», al contrario degli atleti dilettanti «che siano genuini lavoratori autonomi, posto che per essi mancano entrambi i possibili agganci (il carattere professionistico dell'attività, ai sensi della legge n. 91, o il rapporto di dipendenza con imprenditore dello spettacolo, ai sensi della disciplina previdenziale generale), che, alternativamente, consentono l'assicurazione presso l'Enpals»<sup>17</sup>.

Tuttavia, l'assunto, condivisibile nella sua prospettiva sistematica e

**5. Applicabilità  
al settore  
dilettantistico  
della disciplina  
dettata  
per i calciatori  
professionisti**

nell'impostazione di fondo della relativa problematica, non può invece essere sposato nelle sue conclusioni, sol che si tenga presente la perentoria esclusione, normativamente disposta dalle N.O.I.F., in modo non contrastante con la disciplina statale (come avremo modo di evidenziare nel corso della trattazione), della prestazione sportiva resa dal calciatore dilettante, dall'ambito dell'attività di lavoro.

Si aggiunga che, allo stato della normativa, si ritiene di non poter aderire alla tesi secondo cui sarebbe possibile estendere al calcio dilettantistico, quanto previsto per il calcio professionistico, per la semplice ma insuperabile considerazione che la legge n. 91/1981, già nello stesso titolo, ("Norme in materia di rapporti tra la società e sportivi professionisti"), limita espressamente l'ambito di applicazione ai soli professionisti. Non può, quindi, sotto tale profilo, condividersi il contrario avviso di chi, tanto in dottrina<sup>18</sup> quanto in giurisprudenza<sup>19</sup>, ritiene che il predetto impianto normativo possa applicarsi anche al settore del calcio non professionistico.

Del resto, sin dall'art. 2 del suddetto testo normativo, il legislatore traccia il *discrimen* tra calciatore professionista e non, definendo sportivi professionisti «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali». A ben vedere, dunque, affinché si possa definire professionista un calciatore, occorre, in linea di fatto, la sussistenza di un contratto di lavoro sportivo a titolo oneroso e la continuità della prestazione<sup>20</sup> e, in linea formale e, «in ordine logico, in via preliminare»<sup>21</sup>, l'avvenuta qualificazione, quale professionista, dello sportivo da parte delle rispettive federazioni nazionali<sup>22</sup>. La qualificazione del professionismo sportivo, cioè, «non è automatica, ma consegue solo dalla disciplina in materia che sarà dettata da ogni federazione sportiva, basata sulla distinzione fra dilettantismo e professionismo»<sup>23</sup>.

Dunque, la qualificazione attribuita dalla Federazione, unico soggetto a ciò legittimato (prima della novella di cui al decreto legislativo n. 242/1999, il cui art. 5 demanda al C.O.N.I. il compito di emanare «criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica»), rappresenta, oltre all'assunzione dell'obbligo a svolgere con carattere di continuità un'attività sportiva a fronte di un corrispettivo patrimoniale, un «ulteriore elemento necessario per la configurabilità del professionismo sportivo»<sup>24</sup>. Costituisce, per dirlo con altre parole, un requisito legale del contratto di lavoro sportivo<sup>25</sup>.

Se sotto l'aspetto sistematico è possibile aderire alla tesi di chi vede nella suddetta struttura normativa «un'anomalia all'interno della legislazione giuslavoristica»<sup>26</sup>, attesa l'acquisizione dello *status* di sportivo professionista da un elemento formale (la qualificazione federale), anziché dal concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo<sup>27</sup>, non è condivisibile, invece, l'opinione di coloro i quali ritengono che «un siffatto sistema ha però determinato l'inconveniente di sottrarre alla legge n. 91 tutti i casi di professionismo di fatto, e di assoggettare così a diversa regolamentazione rapporti di lavoro che meriterebbero viceversa un identico trattamento per essere contraddistinti da analogo contenuto»<sup>28</sup> e denunciano «le profonde disparità di trattamento che si sono prodotte, soprattutto con riguardo al fenomeno del professionismo di fatto in cui, per la sola ragione della mancanza dell'intervento qualificatorio da parte della rispettiva Federazione, continuano ad essere inquadrati come dilettanti atleti che prestano la propria attività a favore di società sportive in modo continuativo e a titolo oneroso»<sup>29</sup>.

Ad avviso di chi scrive, tuttavia, si tralascia di considerare anzitutto l'esigenza

(educativo-sociale, prima ancora che giuridica) di distinguere e separare lo sport professionistico, da quello dilettantistico: in mancanza, vi è il rischio di trasformazione di qualsiasi pratica sportiva svolta anche solo per pura passione o per mero diletto, in un'attività dai contenuti necessariamente professionistici. Ma, soprattutto, non si attribuisce il giusto rilievo alla circostanza che, la Federazione italiana giuoco calcio, come espressamente consentito dalla legge n. 91/1981, ha escluso che il rapporto con il calciatore non professionista possa avere natura onerosa<sup>30</sup>. Al di là, dunque, della contestata attribuzione qualificatoria di cui sopra si è detto, viene a mancare anche uno dei requisiti essenziali in fatto, atteso che la prestazione dello sportivo dilettante non può avere un corrispettivo oneroso<sup>31</sup>.

Ad ogni buon conto, poi, anche laddove si voglia sostenere che, di fatto, non si può escludere che un dilettante o, meglio, un calciatore che presta la sua attività sportiva a favore di società partecipante a tornei organizzati dalla L.N.D., sia parte di un effettivo rapporto lavorativo, si ritiene debba comunque attribuirsi pieno valore al predetto rinvio operato dal legislatore a favore delle singole Federazioni. Questo, del resto, è il dato normativo ed il problema diviene, semmai, quello di verificare la legittimità ed i limiti di tale rinvio, anche in termini di rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale generale.

Il problema, cioè, è quello di stabilire se la F.I.G.C. può liberamente tracciare la linea di demarcazione tra calciatore professionista e non (di cui è poi conseguenza la mancata configurabilità di un rapporto di lavoro con il calciatore dilettante, come disposto dalla legge n. 91/1981). In altri termini, occorre verificare se si tratta di un c.d. rinvio in bianco ovvero se in qualche modo la federazione «debba tener conto della sostanza o, se si preferisce, della concreta realtà di fatto dei vari sports»<sup>32</sup>. E, sotto tale profilo, non manca chi ritiene che «attraverso il rinvio di cui all'art. 2 si sia inteso riservare alle Federazioni non un potere di natura discrezionale, bensì, il più circoscritto compito di verificare lo stato evolutivo delle rispettive discipline; con l'ulteriore inevitabile implicazione per la quale, nelle realtà in cui il profilo della spettacolarizzazione ha ormai prevalso, il riconoscimento della figura dell'atleta professionista sia da considerarsi dovuto»<sup>33</sup>. Tuttavia, è anche vero che devono essere tenute presenti le peculiari esigenze e specificità dell'attività sportiva: del resto, è proprio tale presa di coscienza da parte del legislatore statale che «ha condotto alla previsione di specifiche discipline sportive professionistiche, integrabili attraverso un espresso rinvio alle qualificazioni operate dalle Federazioni nazionali»<sup>34</sup>.

## 6. I rapporti tra l'ordinamento generale e quello sportivo.

Il discorso di cui è sopra cenno, involge, in termine più ampi, la problematica dei rapporti intercorrenti tra ordinamento sportivo ed ordinamento generale<sup>35</sup> e quindi della rilevanza – nell'ordinamento giuridico – del predetto sistema normativo sportivo. È necessario, quindi, affrontare quello che riteniamo il cuore della questione e cioè se la normativa federale, nella parte in cui esclude la possibilità di instaurazione di rapporti di lavoro tra calciatori e società sportive non professionistiche, sia legittima e quale rilievo rivesta nell'ordinamento giuridico generale. In altri termini, occorre accertare «se l'ordinamento statale si limiti a riconoscere l'autonomia e la capacità di autorganizzazione di quello sportivo, o intenda invece attribuirgli anche un potere di normazione con effetti esterni, incidenti quindi nel suo stesso ambito»<sup>36</sup>. In termini più ampi e generali, si ripresenta «la tradizionale questione dell'individuazione dei limiti di rilevanza, per l'ordinamento generale, dei fatti o degli atti variamente attinenti allo svolgimento di competizioni sportive»<sup>37</sup>.

In tal ottica, autorevole dottrina ritiene debba escludersi «che l'ampiezza del potere di qualificazione riconoscibile all'ordinamento sportivo possa sconfinare nel riconoscimento, di fatto, a quest'ultimo, di una sorta di *ius excludendi* dei dilettanti



dalla tutela» previdenziale e da qualsiasi forma di tutela prevista a favore del prestatore di lavoro<sup>38</sup>. Del resto, si sostiene, le norme federali, pur rivestendo natura privatistica, non possono rimanere al di fuori dell'ambito di applicazione delle norme dell'ordinamento statale; né l'atleta, soggetto alle norme dell'ordinamento sportivo, può, in quanto cittadino, subire un affievolimento dei suoi diritti fondamentali<sup>39</sup>.

A tal riguardo, peraltro, viene anche criticato «l'atteggiamento "giuspubblicistico" giuridicamente inadeguato» tenuto dalle federazioni sportive nel regolare il loro sistema<sup>40</sup>. Si reputa, cioè, che le predette istituzioni sportive «non sempre sembrano rendersi conto appieno che operano non in un *vacuum* bensì nel quadro tanto di un ordinamento giuridico nazionale quanto di quello internazionale, e che le regolamentazioni da esse emanate sono sostanzialmente di natura privatistica»<sup>41</sup>. L'ordinamento sportivo, quale ordinamento sezionale, se non è rigorosamente interno allo Stato, non è neppure separato ed indipendente<sup>42</sup>.

Tale vivace dibattito è in qualche misura il frutto di un non ancora chiarito rapporto tra i due tipi di ordinamenti e, soprattutto, dell'incerto ed oscillante intervento legislativo, «sempre in bilico tra un'ottica pubblicistica, giustificata dalla particolare natura degli interessi coinvolti, ed una visione privatistica, idonea ad assicurare una snellezza di forme ed una flessibilità di procedure, indispensabili per un soddisfacente svolgimento dell'attività agonistica»<sup>43</sup>.

Se è vero che democraticità e modernità di uno Stato si misurano anche in funzione della sua «capacità di organizzare le autonomie: anzi di organizzare se stesso come rete, come collettore e *relais* delle varie autonomie»<sup>44</sup>, è altrettanto vero che «qualsiasi processo di rafforzamento delle autonomie, anche il più esteso, non può però mai importare l'abbandono da parte dell'ordinamento statale del nucleo di regole e principi fondamentali, che per il loro carattere unificante non sopportano limitazioni di alcun genere, e la cui rinuncia si traduce in una negazione delle funzioni e dei poteri sovrani dello stato» e che quindi «il pur doveroso ed opportuno riconoscimento di ampi spazi di autonomia all'ordinamento sportivo non può far dimenticare la natura settoriale e derivata di tale ordinamento rispetto a quello statale, che per la sua natura originaria e sovrana, risulta invece impermeabile a forme di compressione ed ingerenza, capaci di rinnegarne i principi fondamentali»<sup>45</sup>.

«Come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza (C. Stato, sez. VI, n. 1050 del 1995; Tar Catania n. 1282 del 2002; Tar Lazio n. 2394 del 1998; Tar Lazio n. 135 del 1988) l'ordinamento sportivo nazionale, pur essendo dotato di ampi poteri di autonomia, autarchia ed autodichia, è derivato da quello generale dello Stato»<sup>46</sup>.

Traspare da tali assunti come nella concreta emanazione normativa positiva «continui a pesare la costruzione dell'ordinamento sportivo come ordinamento derivato e settoriale, al cui vertice è collocato un ente pubblico (peraltro, «posto [ex art. 1, d. lgs. n. 242/1999] sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali»), avente natura confederale»<sup>47</sup>.

Si aggiunga come in ragione della natura privata delle federazioni, «erano stati individuati nei regolamenti federali meri atti interni, privi quindi di efficacia per l'ordinamento statale in quanto mera espressione dell'autonomia negoziale e della gestione attribuita ai privati nei rapporti associativi in attuazione dell'art. 16 c.c.»<sup>48</sup>.

Tali autorevoli considerazioni, tuttavia, non devono indurre a concludere per la mancanza di autonomia normativa degli ordinamenti sportivi, che costituiscono la modalità ordinaria di autogoverno di una comunità, considerato che deve anzi ritenersi un'eccezione l'ingerenza dello Stato nel governo dello sport<sup>49</sup>.

Peraltro, l'intenzione legislativa di attribuire (*rectius*: riconoscere) ampi margini di autonomia all'ordinamento sportivo è anche di recente testimoniata dallo stesso decreto legge n. 220/2003, che opera un'espressa riserva a favore dello stesso predetto ordinamento relativamente alla disciplina di tutta una serie di questioni e materie<sup>50</sup>.

Del resto, la stessa lettera della norma di cui all'art. 1 del predetto testo legislativo, è in tal senso sintomatica, laddove dispone che la Repubblica «riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale».

In tale contesto, l'analisi dei rapporti tra i due ordinamenti, non può prescindere dalla disposizione di cui all'art. 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sulla base del quale «le federazioni sportive nazionali sono rette da norme statutarie e regolamentari». Siffatta, norma, infatti, ad avviso di chi scrive, contribuisce ad una corretta impostazione dei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale che ordinariamente sono invece ricostruiti in termini di gerarchia<sup>51</sup>. Si sostiene, infatti, che, data la sua natura derivata, l'ordinamento sportivo «non potrà mai contenere norme contrastanti con quelle dell'ordinamento statale, l'attuazione delle quali è assunta da quest'ultimo come assolutamente irrinunciabile (ad esempio norme penali, di ordine pubblico) se vorranno aspirare alla coesistenza nel suo ambito»<sup>52</sup>, anche atteso che «lo Stato, in quanto ordinamento sovrano, non può mai rinunciare a far valere la propria sovranità»<sup>53</sup>. Tuttavia, questo non significa che lo stesso ordinamento statale non possa consentire la prevalenza degli ordinamenti particolari, nel caso di norme in conflitto con disposizioni normative generali, anche se vi è chi ritiene che «ciononostante, l'autonomia dell'ordinamento sportivo non può significare impermeabilità totale rispetto all'ordinamento generale»<sup>54</sup>.

Occorre, poi, osservare che le federazioni sportive, nonostante la loro prevalente natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, sono sostanzialmente destinatarie di funzioni e/o potestà pubbliche<sup>55</sup>, stante l'interesse generale che costituisce presupposto della loro stessa esistenza e tenuto conto della consistenza e della dimensione assunta, quale fenomeno di massa, dallo spettacolo sportivo. Ciò posto, deve ritenersi che, nei limiti di siffatto interesse pubblico, le stesse possano dettare, ai fini che qui rilevano, atti di normazione secondaria in forza del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 2 della legge n. 91/1981 e 16 del decreto legislativo n. 242/1999<sup>56</sup>. Ci troviamo di fronte ad una fattispecie normativa complessa a formazione progressiva. Non vi è dubbio, cioè, che sotto tale profilo la legge attribuisca alla federazione un vero e proprio specifico potere pubblico: segnatamente, per quanto qui interessa, quello di qualificare sia gli atleti professionisti, sia le società sportive abilitate a negoziare con i primi, riguardo ai contratti di lavoro, potestà peraltro ora devoluta, come visto, al Consiglio nazionale del C.O.N.I. ai sensi della norma di cui all'art. 5, comma 2, lett. *d*), del decreto legislativo n. 242/1999<sup>57</sup>.

«In questa prospettiva, se si identifica nella norma di legge che ha attribuito valenza pubblicistica a specifici aspetti dell'attività sportiva (cioè nell'art. 15, comma 1 del decreto legislativo n. 242/1999) il titolo giuridico (formale) che investe le federazioni – oggi soggetti privati – del compito di curare interessi pubblici, sussisterebbero i margini per ritenere che le federazioni possano svolgere anche attività oggettivamente amministrative»<sup>58</sup>. La federazione sportiva nazionale, quindi, esercitando in forza della previsione di cui all'art. 2 della legge n. 91/1981

un potere di natura amministrativa<sup>59</sup>, decide e condiziona lo stesso campo di



**7. Legittimità ed efficacia della normativa federale che esclude i rapporti di lavoro con i calciatori non professionisti.**

applicazione della predetta legge.

Ed allora, in tale contesto, la norma di cui all'art. 29 delle N.O.I.F. ben può essere considerata espressione non solo di uno specifico interesse della F.I.G.C., quale soggetto di diritto privato, ma anche di un generale obiettivo perseguito dal C.O.N.I., rinvenibile, nel caso di specie, nell'interesse pubblicistico a tenere ben distinte le attività sportive dilettantistiche, da quelle agonistiche degli atleti professionisti. La comparazione, infatti, tra i due settori, appare contraria alle finalità del C.O.N.I., «il quale tutela lo sport nell'ambito del generale interesse pubblico all'ordinato vivere civile, di modo che l'emanazione della norma che la vieta bene può essere intesa come espressione di una potestà pubblica»<sup>60</sup>.

Del resto, l'impianto normativo di cui alle leggi n. 91/1981 e n. 242/1999 ha comportato l'emersione, a livello di ordinamento giuridico, della regolamentazione sportiva delle federazioni, la cui struttura organizzativa non può più considerarsi confinata al diritto interno, ma appare ormai operare con efficacia generale e non già riferita ai soli tesserati. In altri termini, pare possibile affermare che il legislatore ha (formalmente ed espressamente) consentito che l'attività di regolamentazione delle federazioni sportive assuma efficacia giuridica e rilevanza anche nell'ordinamento generale<sup>61</sup> e che il potere di definizione del professionismo sportivo sia rilevante ai fini della stessa applicazione ed attuazione della legge<sup>62</sup>.

Tale attività federale potrebbe essere, forse, collocata nell'ambito di quella che è stata definita "l'autonomia privata (statale)" «in base alla quale i privati possono obbligarsi a disputare incontri sportivi, stipulare contratti di lavoro o altri contratti commerciali riferibili, in diverso grado di intensità, allo svolgimento di attività sportiva»<sup>63</sup>.

Si aggiunga, poi, che tale conclusione sembra essere oggi anche confermata dalla norma di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 220/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 280/2003, secondo cui «i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive, connesse con l'ordinamento sportivo». Non vi è dubbio che la norma, anche se di difficile applicazione pratica, reca in sé un principio chiaro, ossia quello della (possibile) rilevanza esterna dell'attività federale<sup>64</sup>.

Stante il rinvio operato dalla legislazione statale, il limite di tale potestà normativa federale appare allora essere quello del contrasto con le norme dell'ordinamento costituzionale e di quello ordinario. Infatti, l'autonomia pur riconosciuta alle federazioni sportive, non può certamente tradursi in limitazioni dell'interesse (diritto?) del cittadino al concreto esercizio della pratica sportiva, né può comportare restrizioni dei diritti fondamentali della persona e, per quanto qui rileva, del diritto al lavoro. Ma un siffatto contrasto non sembra sussistere con riferimento alla legge n. 91/1981, anche perché è essa stessa ad attribuire espressamente il potere di qualificazione alle singole federazioni sportive (potere, come detto, ora esercitato dal C.O.N.I.).

Né la disciplina federale può ritenersi contrastante con l'ordinamento generale sol perché esclude dal novero del rapporto di lavoro le prestazioni dei calciatori dilettanti. Come visto, sotto tale profilo, si è sostenuto in dottrina che non può negarsi in astratto la qualifica di lavoro di natura subordinata a quei rapporti lavorativi sportivi che presentino, nel loro concreto atteggiarsi, gli elementi tipici della subordinazione, per la sussistenza dei requisiti della continuità e della onerosità della prestazione e manchi il solo elemento dell'attribuzione della qualificazione federale.

**8. Ammissibilità dell'accertamento giudiziario di un rapporto di lavoro con il calciatore dilettante**

Tuttavia, assecondando tale prospettiva, dovrebbe allora reputarsi in contrasto con l'ordinamento ordinario e con i principi generali del diritto del lavoro la stessa limitazione del lavoro subordinato operata nel settore professionistico dalla medesima legge n. 91/1981, non solo e non tanto quando detta uno statuto speciale per il lavoro subordinato sportivo, quanto nel momento in cui ponendo in astratto la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato (prescindendo da un completo esame della situazione fattuale), qualifica quale lavoro autonomo ipotesi normalmente rientranti nello schema della subordinazione<sup>65</sup> e comunque richiede la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, perché possa riconoscersi in un atleta, lo *status* di sportivo professionista.

In definitiva, quindi, riteniamo di poter concludere che le norme della F.I.G.C. di cui sopra si è detto e, segnatamente, quelle che escludono che il calciatore possa essere parte di un rapporto di lavoro con una società sportiva non professionistica, sono capaci non solo di vincolo negoziale in conseguenza della spontanea adesione dei tesserati all'organizzazione federale, ma anche di efficacia giuridica generale, essendo emanate, come consentito dallo stesso ordinamento statale ed in maniera con questo non contrastante, nella prospettiva di specificare la portata di atti aventi forza di legge e nell'ottica della loro concreta attuazione.

Quanto sopra conduce anche ad escludere la possibilità di un accertamento giudiziario di un rapporto di lavoro di tipo dipendente tra società e calciatore dilettante<sup>66</sup>.

Non si vuole qui ovviamente sostenere che la via giudiziaria sia preclusa al calciatore non professionista che reputi di essere invece parte di un vero e proprio rapporto di lavoro, anche perché, diversamente opinando, si produrrebbe una evidente violazione del dettato di cui all'art. 24 Cost. La giurisprudenza ha avuto in più occasioni modo di precisare come «tale conclusione appare supportata dal collegamento tra l'interesse legittimo e l'interesse pubblico e dalla stessa indisponibilità del diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto dagli artt. 24 e 113 Cost.»<sup>67</sup>.

Anche la dottrina «ha osservato che l'ordinamento sportivo pur nella sua innegabile autonomia normativa e regolamentare, non può precludere a chi ne entra a far parte il diritto costituzionalmente garantito di adire il giudice ogni qualvolta si lamenti la lesione di diritti soggettivi o di interessi legittimi»<sup>68</sup>. In tal ottica, peraltro, secondo parte della dottrina, devono ritenersi invalide, in quanto contrastanti con principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, aventi rilievo di ordine pubblico, le clausole federali dirette a sanzionare coloro che ricorrono ad un organo giurisdizionale dello Stato<sup>69</sup>.

Sotto tale profilo, peraltro, è anche di recente intervenuto il già citato decreto legislativo n. 220/2003, convertito dalla legge n. 280/2003, che all'art. 3 mantiene ferma «la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti», devolvendo, invece, alla giurisdizione amministrativa «ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo»<sup>70</sup>.

L'attenzione, invece, va spostata in direzione della regola che in questo caso dovrà essere applicata dal giudice eventualmente adito.

In tale prospettiva, per non lasciare privi di qualsiasi tutela, sotto il profilo qui in esame, i rapporti di lavoro di fatto in cui è parte un calciatore dilettante, una corrente dottrinale propugna il ricorso alla disciplina di diritto comune. L'assunto muove dalla constatazione che vi sono sportivi che rimangono fuori dalla disciplina di cui alla legge n. 91/1981, perché, pur essendo ricompensati per le

loro prestazioni agonistiche, non possono essere ricondotti alla figura del professionista, mancando la qualifica federale. Per costoro, appunto, «può prospettarsi l'applicazione dell'ordinaria normativa vigente in tema di rapporto di lavoro subordinato, sempre che, ovviamente, appaiano sussistenti gli estremi della subordinazione stessa»<sup>71</sup>.

Secondo tale indirizzo, dunque, le controversie inerenti l'accertamento della natura delle prestazioni sportive rese dai dilettanti dietro compenso, devono essere risolte facendo ricorso alle norme ed ai principi generali del diritto del lavoro<sup>72</sup>, anche perché «ogniquale volta la fattispecie regolamentata non presenti i tratti qualificanti della normativa speciale la fattispecie stessa non può che ricadere nell'ambito della più ampia disciplina generale»<sup>73</sup>. Laddove, pertanto, sussistano i requisiti previsti dall'art. 2094 c.c., la qualifica di lavoratore subordinato ben potrà essere riconosciuta anche nell'ambito del settore dilettantistico, con relativa ricaduta in termini di disciplina applicabile. Anche se in siffatte ipotesi non potrà farsi riferimento alla presunzione di lavoro subordinato posta dalla legge n. 91/1981 a favore dell'atleta professionista: per lo sportivo dilettante dovrà, dunque, procedersi, di volta in volta, all'esame del rapporto e dell'ingaggio, alla luce dei principi giuslavoristici generali<sup>74</sup>.

Reputa, cioè, detta corrente, che nell'ambito sportivo dilettantistico «dovranno trovare applicazione, per l'individuazione del tipo di rapporto di lavoro instaurato, le regole generali codicistiche, filtrate dall'analisi della volontà delle parti al momento dell'instaurazione del rapporto»<sup>75</sup>. Occorrerebbe, in definitiva, rifarsi alle norme generali sul lavoro subordinato per «tutte le questioni relative a quei prestatori di lavoro sportivo non contemplati dalla legge, ma che in ogni caso svolgono a titolo oneroso la propria attività lavorativa»<sup>76</sup>.

Ma tale strada non appare percorribile: primo, perché si violerebbe il dettato normativo di cui si è detto; secondo, poiché riconducendo alla disciplina di diritto comune l'area del professionismo di fatto, «ci si troverebbe infatti nella non facile posizione di spiegare la ragione per la quale agli atleti esclusi dall'ambito della legge n. 91 si finisca per riservare una tutela qualitativamente più intensa»<sup>77</sup>.

Ricordato, allora, come nel diritto del lavoro, rispetto alla volontà negoziale (pretesa od effettiva), occorre privilegiare la sostanza del rapporto, il suo concreto atteggiarsi e le modalità attuative della prestazione lavorativa, altra parte della dottrina, nel caso in cui lo sportivo dilettante operi di fatto in via continuativa e a titolo oneroso, pur in mancanza di espressa qualificazione da parte della Federazione, reputa applicabile la legge n. 91/1981: con la conseguenza che «sarebbe consentito al giudice superare il velo del dilettantismo e riconoscere nella fattispecie la sussistenza di un rapporto di lavoro sportivo di natura subordinata»<sup>78</sup>.

Tale opinione dottrinale, come già ricordato, ha anche talvolta trovato l'avallo giurisprudenziale: lo sportivo dilettante, infatti, è stato considerato parte di un rapporto di lavoro professionistico subordinato, al quale si applica la legge n. 91/1981, quando sussiste effettivamente subordinazione, in quanto presenti – nelle modalità di svolgimento del rapporto –, indici quali «continuità della prestazione, stabile inserimento nell'organizzazione dell'associazione, e sottoposizione alle direttive del consiglio, retribuzione corrisposta mensilmente indipendentemente da effettiva prestazione di attività»<sup>79</sup>.

In altri casi, in relazione ad un rapporto di lavoro caratterizzato da un vincolo personale del calciatore rispetto alle direttive datoriali e tenuto conto delle prestazioni rese e del compenso pattuito, la magistratura ha considerato di natura subordinata il rapporto stesso instaurato tra un calciatore e la propria società di appartenenza iscritta al campionato nazionale dilettanti, con conseguente obbligo di quest'ultima di corrispondere, a titolo di retribuzione, gli emolumenti in

precedenza pattuiti e di versare la contribuzione previdenziale dovuta<sup>80</sup>. Nonostante ciò, riteniamo, per quanto già sopra osservato che la normativa di cui alla legge n. 91/1981 non sia applicabile al di fuori della fattispecie particolare dalla stessa disciplinata, anche considerati i rapporti con la normativa generale, regolati appunto in base al criterio di specialità. Del resto, è evidente che quella dettata dalla legge che ha disciplinato il settore sportivo professionistico è una normativa speciale che deroga alla disciplina generale del lavoro subordinato. Pertanto, la prefata disciplina è insuscettibile non solo di diretta applicazione allo sport dilettantistico, ma anche di applicazione analogica, attesa la disposizione di cui all'art. 14 delle preleggi.

Esclusa, per quanto sopra detto, l'applicabilità al settore dilettantistico della legge n. 91/1981, occorre allora individuare altra fonte di regolamentazione della materia che, ad avviso di chi scrive, non può che essere quella di cui alla legislazione federale sopra più volte richiamata, anche tenuta presente l'efficacia – prima esaminata – della stessa<sup>81</sup>. Per sostenere il contrario, dovrebbe dimostrarsi l'illegittimità delle norme federali, opzione a nostro avviso non utilmente sostenibile.

Come abbiamo visto, l'art. 2 della legge n. 91/1981 definisce professionisti «gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali». La F.I.G.C., in sostanziale attuazione della predetta previsione normativa, ha qualificato professionisti «i calciatori che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C» (art. 28 delle NOI), mentre ha qualificato non professionisti, coerentemente escludendone ogni forma di lavoro, «i calciatori che, a seguito di tesseramento, svolgono attività sportiva per società associate nella L.N.D.» (art. 29 delle NOI).

Deve, dunque, ritenersi che anche in un'eventuale sede giudiziaria non potrà prescindere da siffatto impianto normativo, constatato, come sopra detto, che la normativa federale non solo non è in contrasto con quella dettata dall'ordinamento generale, ma anzi ha regolamentato alcuni aspetti della materia su espressa “delega” del legislatore ordinario.

Si aggiunga, poi, che l'art. 14 della legge n. 91/1981 ha espressamente riconosciuto alle federazioni sportive nazionali, oltre che la potestà statutaria, anche quella regolamentare, con la conseguente capacità di emanare norme valide per l'ordinamento statale<sup>82</sup> e che, come detto, la stessa legge n. 280/2003 ammette espressamente la sussistenza di casi in cui la regolamentazione dell'ordinamento sportivo assume rilevanza per l'ordinamento giuridico generale.

Vero è che l'operazione di qualificazione del rapporto lavorativo effettuata, nel caso di specie, dal legislatore, evidenzia l'attuazione di un procedimento logico-ermeneutico diverso da quello normalmente seguito per altri tipi contrattuali. Rimane, quindi, non c'è dubbio, un problema di metodo, avuto riguardo alla complessiva struttura della legislazione giuslavoristica ed alle connesse implicazioni istituzionali<sup>83</sup>. Ma il problema, così, sarebbe mal posto: non si tratta di accertare se tale scelta legislativa sia o meno anomala nel quadro del diritto del lavoro e neppure se essa sia o meno difforme dal consueto ordinario procedimento seguito in termini di qualificazione dei rapporti di lavoro, ma occorre, invece, verificare se tale scelta legislativa sia o meno legittima. Orbene, sotto tale profilo, attenta dottrina si chiede se quell'indirizzo costituzionale di assoluta indisponibilità del tipo possa ancora oggi dirsi configurabile nel nostro sistema, anche attesa l'inesistenza di un “super concetto” di subordinazione nella

Costituzione, giungendo a concludere che «in realtà, nel rispetto degli equilibri istituzionali, il legislatore ordinario può modificare o restringere la nozione di lavoratore subordinato; la può articolare al plurale differenziandone la latitudine in relazione al contesto produttivo ovvero alle qualità soggettive e professionali dei lavoratori implicati; può modificare i livelli e le tecniche di tutela; può persino concentrarsi in alcuni casi soltanto sul profilo previdenziale lasciando alle parti negoziali un'ampia autonomia di regolamentazione dei reciproci rapporti»<sup>84</sup>.

E del resto conferma della disponibilità del "tipo" sembra desumersi dalla stessa legge n. 91/1981, ove la definizione ed individuazione del rapporto di lavoro professionistico operata è anomala, nel senso di speciale e derogatoria rispetto a quella del rapporto di lavoro subordinato in generale<sup>85</sup>.

Peraltro, in tal ottica, non v'è dubbio alcuno che quelle rese dai calciatori, tanto dilettanti, quanto, vieppiù, professionisti, sono prestazioni alquanto particolari che non si prestano ad essere rigidamente inquadrare nel classico schema della contrapposizione tra gli interessi della classe debole (lavoro) e quelli dell'impresa (capitale). Né è possibile non valorizzare adeguatamente, ai fini che qui interessano, la specialità che contraddistingue la natura dell'attività di cui trattasi, che giustifica la diversa individuazione, in tale ambito, della subordinazione, rispetto a quella del lavoro subordinato in generale: il legislatore, cioè, «ha esplicitamente riconosciuto nella natura sportiva dell'attività svolta dai prestatori di lavoro sportivo un preciso connotato di specialità del relativo rapporto, rispetto al rapporto di lavoro configurato a livello generale dagli artt. 2094 e 2222 del c.c.»<sup>86</sup>.

## 9. Considerazioni conclusive

In definitiva, nonostante gli interventi succedutisi in materia ed una copiosa elaborazione dottrinarie e giurisprudenziale, rimane tuttora qualche incertezza sulla portata e sulla rilevanza che talune attività delle federazioni assumono per l'ordinamento statale<sup>87</sup>. Tuttavia, riteniamo che – allo stato – possa concludersi per l'inconfigurabilità di un rapporto di lavoro tra calciatore e società sportiva non professionistica e, di conseguenza, per l'inesistenza di una tutela previdenziale per il calciatore dilettante.

Da più parti ci si chiede se oggi, in tempi di esasperato agonismo, la nozione di dilettantismo sia rimasta fedele a sé stessa, tanto che la stessa giurisprudenza comunitaria ha avuto occasione di applicare norme dettate per una federazione professionistica, anche ad atleti (formalmente) dilettanti, perché praticanti uno sport che tale si autodefinisce, ma che nella sostanza dovevano invece considerarsi professionisti, poiché compensati con una retribuzione che supera quanto previsto a titolo di rimborso spese, ovvero perché esercitanti un'attività economica vera e propria e non già marginale ed accessoria<sup>88</sup>. In altri termini, la Corte di Giustizia<sup>89</sup> valuta «condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento di una persona come lavoratore (subordinato o autonomo) la mera circostanza che vengano fornite prestazioni in compenso delle quali spetti una retribuzione»<sup>90</sup>.

In breve, nel momento in cui «l'emersione del fenomeno dello sport spettacolo ha innescato un processo evolutivo nell'ambito del quale l'esercizio di una disciplina agonistica ha perduto la sua originaria vocazione ideale per assumere progressivamente i caratteri di una normale attività d'impresa»<sup>91</sup> è legittimo chiedersi se le opzioni normative qui esaminate siano ancora valide. Occorre, cioè, prendere atto del fatto che oggi si è invertito, «per effetto della popolarità che il gioco del calcio, concepito come spettacolo, ha assunto nell'epoca presente»<sup>92</sup>, quello che originariamente era il rapporto tra attività principale (la pratica atletico-agonistica) ed attività economica strumentale (l'organizzazione di spettacoli calcistici, volti a procurare finanziamenti per la realizzazione dell'attività principale). Oggi, infatti, i campionati e le gare calcistiche hanno come

destinatario, naturale ma anche essenziale, il pubblico alla ricreatività del quale sono rivolti come obiettivo della complessiva attività aziendale e, al tempo stesso, come attuazione intrinseca del fine che impronta genesi e funzione dell'impresa<sup>93</sup>. Non manca, quindi, chi si domanda se, «anche indipendentemente dalla presenza della qualifica formale da parte delle federazioni, sia possibile qualificare come dilettanti quegli atleti che, in un arco di tempo mediamente lungo – circa dieci/quindici anni – si dedicano in via esclusiva alla pratica sportiva»<sup>94</sup>.

Tuttavia, chi scrive reputa ancor oggi valida e corretta la conclusione rassegnata all'inizio del presente lavoro. Del resto, la regolamentazione delle federazioni in materia di negozi tra società ed atleti aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività sportiva non professionistica e quindi le caratteristiche e le modalità di svolgimento di siffatte prestazioni, deriva la sua forza e vincolatività sulla base della libera adesione di calciatori e società all'organizzazione federale ed assume comunque efficacia giuridica generale, quantomeno riflessa, dal momento in cui l'istituzione federale «ha il potere di vincolare i soggetti, ad essa appartenenti, i quali, con la loro adesione alla stessa, manifestano la volontà di sottostare anche alle regole che disciplinano i futuri, eventuali contratti che volessero porre in essere, nell'ambito della corrispondente organizzazione sociale»<sup>95</sup>.

In conclusione, l'attuale assetto della materia appare condivisibile, così come la scelta legislativa e federale di non configurare di natura lavorativa la prestazione sportiva resa dal calciatore dilettante, anche alla luce della necessità di frapporre un argine alla sempre maggiore esasperazione della pratica sportiva dilettantistica, che deve invece (ritornare a) caratterizzarsi «come attività ricreativa e formativa e, quindi, come impiego di tempo libero»<sup>96</sup>. È bene sia chiaro il limite tra sport professionistico e sport dilettantistico ed è necessario ricondurre lo sport dilettantistico nel suo alveo originario, scevro da elementi estranei a quelli della pratica sportiva pura, valore educativo fondante di ogni comunità e modalità di libera espressione e manifestazione della personalità di ciascun individuo, oltre che momento di socializzazione e di crescita della persona. Senza voler eccedere in retorica, sarebbe auspicabile la (ri)costituzione di un'effettiva area sportiva dilettantistica, da riservare esclusivamente a chi si avvicina alla pratica sportiva per soli fini ricreativi e/o educativi, con esclusione di qualsiasi intento remunerativo.

<sup>1</sup> Lega Nazionale Dilettanti, associazione formata, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto della F.I.G.C. (Federazione italiana gioco calcio), dalle società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti non professionisti e che disputano campionati non professionistici.

<sup>2</sup> V. C. Giust. 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, in *Fi, Rep.* 2000, voce *Unione europea*, n. 911.

<sup>3</sup> Associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del gioco del calcio e gli aspetti ad essa connessi (v. art. 1 dello Statuto della F.I.G.C.).

<sup>4</sup> Tali accordi economici annuali, da redigersi su apposito modulo, devono essere depositati a cura delle parti presso il Comitato e le Divisioni di competenza entro 15 giorni dalla sottoscrizione e cessano di avere efficacia nel caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.

<sup>5</sup> *Ex art.* 94-ter, comma 8, N.O.I.

<sup>6</sup> Per un approfondimento della problematica relativa all'inquadramento a fini previdenziali del lavoro sportivo, si v. ROSSI, *Commento all'art. 9 l. n. 91/1981*, in *NLCC*, 1982, 608 ss.; CIANNELLA, *La tutela della salute nell'attività sportiva: aspetti prevenzionali e previdenziali*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, 409 ss.; SINISCALCHI, *Profili previdenziali del lavoro sportivo: la legge 23 marzo 1981, n.91*, in *DL*, 1988, I, 289 ss.; LUCIANI, *Lavoro e previdenza sociale nello sport*, in *NGCC*, 1990, II, 51 ss.

<sup>7</sup> Si tenga conto che la materia è stata di recente rivisitata dal legislatore che con il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 166, ha armonizzato la disciplina di settore con i principi generali della riforma previdenziale di cui alla l. n. 335/1995.

<sup>8</sup> Sotto tale profilo, deve evidenziarsi che il disegno di legge governativo considerava di natura autonoma e svolta mediante una collaborazione coordinata e continuativa, la prestazione di lavoro effettuata dal calciatore. Nella stesura definitiva, invece, il rapporto di lavoro *de quo* viene definito, nell'ipotesi ordinaria, di tipo dipendente: tale "virata" ha comportato carenze in punto di omogeneità e linearità della disciplina, specie se raffrontata con lo schema tradizionale di rapporto di lavoro subordinato (in senso conforme, v. MERCURI, *Sport*, in *App. Nuoviss. dig. it.*, Torino, 1987, 512). Per una completa ricostruzione del tormentato iter legislativo che ha caratterizzato la l. n. 91/1981, v. DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981, n. 91*, in *NLCC*, 1982, *sub. art.* 4, 575 ss.

<sup>9</sup> La norma così testualmente dispone: «1. La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge. 2. Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro



collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno». Sul punto, v. anche il dm 31 gennaio 2003, n. 98. Per un analitico commento in ordine alla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato praticata dalla norma, v. PERSIANI, *La legge 23 marzo 1981, n. 91*, in *NLCC*, 1982, sub art. 3, 569 ss., secondo cui la disposizione ha voluto indicare una soglia minima al di sotto della quale il legislatore ritiene «non sussistano le condizioni per la realizzazione della tipica tutela del lavoratore subordinato». Sul tema, spunti di rilievo anche in ICHINO, *Subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro*, Giuffrè, Milano, 1989, 115 ss.

<sup>10</sup> Così, ad esempio, la l. 25 marzo 1986, n. 80 («Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche») e la l. 16 dicembre 1991, n. 398 («Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche»).

<sup>11</sup> Si legge all'art. 7, comma 4, dello Statuto F.I.G.C.: «La F.I.G.C. demanda alle Leghe la definizione, d'intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a favore degli sportivi professionisti e l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi».

<sup>12</sup> L'art. 46 N.O.I., al comma 1, dispone testualmente: «Le società professionistiche, ai sensi della legge 14 giugno 1973, n. 366, richiamata anche dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono tenute ad iscriversi all'Enpals ed all'Inps, secondo le competenze rispettive, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché dell'assistenza contro le malattie, i calciatori "professionisti" e gli allenatori, versando i contributi previsti, anche per la parte a carico dei tesserati e con diritto di rivalsa per quest'ultima, mediante trattenuta sugli emolumenti pattuiti».

<sup>13</sup> Così Trib. Pescara, ord., 14 dicembre 2001, in *FI*, 2002, 905, resa a definizione di una controversia sorta tra la Federazione italiana nuoto ed un atleta dilettante.

<sup>14</sup> Trib. Lucca 25 ottobre 2000 n. 431, inedita, resa a definizione di un giudizio tra Inps ed una società di calcio dilettantistica.

<sup>15</sup> In tal senso, CINELLI, *Sull'inquadramento a fini previdenziali del lavoro sportivo*, in *GC*, 1995, 1387 ss.

<sup>16</sup> Così CINELLI, *op. cit.*, 1388.

<sup>17</sup> CINELLI, *op. loc. cit.*

<sup>18</sup> Cfr. REALMONTE, *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 233; VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *GC*, 1993, II, 209 ss.; MERCURI, *op. cit.*, 512.

<sup>19</sup> Cfr. Pret. Busto Arsizio 12 dicembre 1984, in *GC*, 1985, 2085; Pret. Imola 19 maggio 1987, a quanto consta, inedita.

<sup>20</sup> Sul requisito della continuità della prestazione sono state espresse talune perplessità: in effetti, sarebbe stato preferibile sostituire tale elemento con quello della prevalenza, atteso che «professionista sportivo è colui che esercita dietro compenso prevalentemente o esclusivamente (cosa che non si verifica mai per il dilettante) l'attività sportiva» (DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *RIDL*, 1983, I, 708). Nello stesso senso anche PICARDO, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti. Commento all'art. 2, in NLCC*, 1982, 563 ss., secondo cui giocatore professionista è colui che pratica l'attività sportiva come lavoro primario.

<sup>21</sup> In tal senso, MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo*, in *FI*, 1981, V, 302.

<sup>22</sup> Cfr. MAZZOTTA, *op. cit.*, 302. In senso conforme, VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *GC*, 1993, II, 209, che oltre ai due requisiti di ordine fattuale, ritiene «ulteriore elemento necessario per la configurabilità del professionismo sportivo (...) la qualificazione attribuita dall'unico soggetto a ciò legittimato: la federazione competente per il singolo sport».

<sup>23</sup> GRASELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *DL*, 1982, I, 29.

<sup>24</sup> VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *RIDL*, 2002, I, 46. L'Autore, peraltro, osserva come «il suddetto potere qualificatorio delle Federazioni sportive ha subito un ridimensionamento per effetto dell'art. 5, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 242 del 1999, che devolve ora al Consiglio Nazionale del CONI il compito di stabilire «in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica».

<sup>25</sup> MAZZOTTA, *op. cit.*, 302.

<sup>26</sup> REALMONTE, *op. cit.*, 373.

<sup>27</sup> Si osservi che «come ben evidenziato dalla più qualificata dottrina giuslavoristica, il giudice delle leggi ha elaborato una nozione rigida e "onnivora" di subordinazione collegandola strettamente a una condizione economico-sociale a cui si collega un apparato protettivo assolutamente indisponibile sia da parte del legislatore sia da parte dei soggetti privati» (FERRARO, *Strumenti di qualificazione del rapporto e deflazione del contenzioso*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 2005, 702).

<sup>28</sup> VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, cit., 210

<sup>29</sup> Cfr. REALMONTE, *op. cit.*, 373, con specifico riferimento a VIDIRI, *op. loc. cit.* Sostanzialmente nella stessa direzione si muove altra autorevole dottrina, che mette in evidenza il pericolo, insito nell'interpretazione letterale della norma di cui trattasi, di far rimanere un'atleta privo di tutela giuslavoristica in conseguenza della mera mancanza di attribuzione federale, e rileva che «la discrepanza di tutela tra i soggetti che operano all'interno delle federazioni che qualificano professionistica la loro attività e quelli che operano invece in altre federazioni non è peraltro giustificata, atteso che l'attività onerosa e continuativa svolta da uno sportivo a favore di una società sportiva in entrambi i casi è tipologicamente la stessa» (MERCURI, *op. cit.*, p. 519).

<sup>30</sup> V. *supra* § 2.

<sup>31</sup> *Contra*, MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 18 s., secondo cui «l'onerosità e la continuità della prestazione dell'atleta non costituiscono caratteri esaustivi, in quanto possono caratterizzare ugualmente la prestazione del dilettante», mentre il «vero elemento distintivo è rappresentato, quindi, da un requisito di carattere formale, costituito dal conseguimento della "qualificazione" delle Federazioni sportive nazionali».

<sup>32</sup> REALMONTE, *op. cit.*, 375.

<sup>33</sup> REALMONTE, *op. cit.*, 376.

<sup>34</sup> VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, cit., 42 ss.

<sup>35</sup> Per un'analitica e complessiva disamina dei rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, si rinvia a CESARINI SFORZA, *La teoria degli ordinamenti sportivi e il diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1969, 36 ss.; MARANI TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, Giuffrè, Milano, 1977, 411 ss.; QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *RPE*, 1990, 230; DI NELLA, *Il fenomeno sportivo nella unitarietà e sistematicità dell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, 25.

<sup>36</sup> VIDIRI, *Natura giuridica e potere regolamentare delle federazioni sportive nazionali*, in *FI*, 1994, 139.

<sup>37</sup> CALCERANO, *Il secondo «caso Catania»: interesse pubblico al regolare svolgimento delle competizioni sportive e autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo*, *FA, Tar*, 2004, 858, nota a T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, 5 giugno 2003, n. 958/0.

<sup>38</sup> Così CINELLI, *op. cit.*, 1387.

<sup>39</sup> Cfr. Trib. prima istanza n. 23 di Barcellona, 18 novembre 1991, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 392 ss., con nota di COCCIA, *La nazionalità degli atleti tra sport e diritto*.

<sup>40</sup> Così COCCIA, *op. cit.*, 413.

<sup>41</sup> COCCIA, *op. loc. cit.*

<sup>42</sup> Cfr. RESCIGNO, *Corso di diritto pubblico*, Zanichelli, Bologna, 1997, 203.

<sup>43</sup> VIDIRI, *op. ult. cit.*, 137.

<sup>44</sup> MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 2.

<sup>45</sup> VIDIRI, *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, nota ad ordinanza T.A.R. Sicilia, Catania, 29 settembre 1993, n. 929, in *Fi*, 1994, III, 513.

<sup>46</sup> T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, ord. 5 giugno 2003, n. 958, in *FA Tar*, 2004, 856, con nota di CALCERANO, *Il secondo «caso Catania»: interesse pubblico al regolare svolgimento delle competizioni sportive e autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo*.

<sup>47</sup> FERRARA, *Federazione italiana pallavolo e palleggi di giurisdizione: l'autonomia dell'ordinamento sportivo fa da spettatore?*, in *FA CS*, 2004, 102, che rimanda ad altra sede la risposta all'interrogativo «se la stessa nozione di ordinamento derivato (la cui giuridicità discenderebbe da quello statale) finisca per contraddire il valore profondo della teoria romaniana sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, consistente (oltre che nel superamento della *impasse* kelseniana circa la natura giuridica della norma pre-supposta, cioè, della *Grundnorm*) nell'abbandono della identificazione della giuridicità con statualità, nel riconoscimento del pluralismo sociale e nell'affermazione dell'indipendenza, autonomia e pari dignità degli ordinamenti particolari».

<sup>48</sup> VIDIRI, *Organizzazione dell'attività agonistica, autonomia dell'ordinamento sportivo e d.l. n. 220 del 2003*, in *GC*, II, 515.

<sup>49</sup> In tal senso, MANZELLA, *op. cit.*, 2.

<sup>50</sup> Recita la norma di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, come convertito, con modificazioni, dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280: «In applicazione dei principi di cui all'art. 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive». Deve, peraltro, osservarsi come «la rete di contenimento che il Governo aveva inteso gettare sull'accesso alla tutela giurisdizionale nell'intento di garantire l'autonomia dell'ordinamento sportivo si è però fortemente ridimensionata in sede di conversione, avendo la l. n. 280 del 2003 soppresso le lettere c) e d)» (FERRARA, *op. cit.*, 100, nt. 26). Si rammenta, in tal ottica, che l'originaria formulazione della norma di cui all'art. 2 del decreto legge sopra citato, riservava all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive; c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; d) l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.

Si aggiunga che «l'opera di piena valorizzazione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, riscontrabile in tutto il reticolato della l. n. 91» aveva già subito «un primo non trascurabile ridimensionamento per effetto del d.l. 20 settembre 1996, n. 485 (convertito con modificazione nella l. 18 novembre 1996, n. 586, contenente disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche), che con il rendere compatibile con le società sportive professionistiche le finalità di lucro ha portato ad un più accentuato accostamento delle disposizioni sulle società sportive a quelle codicistiche sulle società di capitali con scopi egoistici, con l'effetto tra l'altro di eliminare i controlli in precedenza operati dalle Federazioni sui singoli atti gestionali delle società professionistiche, e di sopprimere il potere delle stesse Federazioni di richiedere la messa in liquidazione delle suddette società, consentendo invece agli organismi sportivi soltanto una mera verifica della loro gestione amministrativa prima dell'inizio dei campionati, al fine di evitare che nel corso di questi sopravvengano eventi capaci di alterarne la regolarità» (VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, cit., 43). Infatti, il recupero delle predette finalità di lucro segna il venir meno dell'elemento caratterizzante la stessa disciplina di cui alla legge n. 91/1981, con una conseguente «regressione» dell'ordinamento sportivo e corrispondente «espansione» della normativa statale (VIDIRI, *Profili sociali ed ordinali delle recenti modifiche alla l. 23 marzo 1981, n. 91*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 19 ss.).

<sup>51</sup> Secondo AGNINO, *Statuti sportivi discriminatori ed attività sportiva: quale futuro?*, in *Fi*, 2002, I, 897 ss., sarebbe espressione di tale generale principio di superiorità della normazione statale rispetto alla normazione dell'ordinamento sportivo, la *ratio decidendi* seguita ad es. dalle ordinanze del Trib. Pescara 18 ottobre 2001; Trib. Teramo, 30 marzo 2001 e Trib. Reggio Emilia, tutte in *Fi*, 2002, I, 895 ss.

<sup>52</sup> MODUGNO, *Pluralità degli ordinamenti*, in *Enc dir*, 1985, XXIV, 58.

<sup>53</sup> GIANNINI, *Prime considerazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, 26.

<sup>54</sup> AGNINO, *op. cit.*, 900.

<sup>55</sup> In tal senso, ad esempio, si esprime anche NAPOLITANO, *La riforma del Coni e delle federazioni sportive*, in *GDA*, 2000, 118 ss., che, nonostante le nuove disposizioni del d.lgs. n. 242/1999 e viste quelle di cui al d.lgs. n. 15/2004, afferma: «la dimensione pubblicistica delle federazioni non scompare del tutto». *Contra*, FERRARA, *op. cit.*, 99, secondo cui «valenza pubblicistica dell'attività non significa, almeno di necessità, attività pubblica, potendosi bene intendere come rilevanza pubblica della medesima attività, cioè, come attività di interesse pubblico». In tale direzione, altra autorevole dottrina ritiene che, alla luce dell'art. 15, comma 2, ultima parte, del d.lgs. n. 242/1999, «nel silenzio del legislatore, l'attività delle federazioni non può essere sottratta alla disciplina privatistica, anche se specifici aspetti di tale attività presentino di fatto una valenza pubblicistica» (VIDIRI, *Organizzazione dell'attività agonistica, autonomia dell'ordinamento sportivo e d.l. n. 220 del 2003*, cit., 518).

<sup>56</sup> La Corte Costituzionale, con ordinanza 30 luglio 1984, n. 244, in *Fi*, 1984, I, 170, ha avuto occasione di escludere che il regolamento organico della F.I.G.C. costituisca atto avente forza di legge.

<sup>57</sup> L'art. 5 del d.lgs. n. 242/1999, elencando i compiti attribuiti al Consiglio nazionale del C.O.N.I., dopo aver ricordato che tale organo «nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica e disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle federazioni sportive nazionali, alla lett. d), così recita: «stabilisce, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica». Sia, tuttavia, consentito osservare che già la stessa disposizione di cui all'art. 2 della l. n. 91/1981, prevedeva che le federazioni sportive nazionali, in tale materia, erano titolari del potere di emanare norme «con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

<sup>58</sup> PIZZA, *L'attività delle federazioni sportive tra diritto pubblico e diritto privato*, in *FA CdS*, 2002, 3263, nota a sentenza C. Stato, sez. VI, 10 ottobre 2002 n. 5422, in *FA CdS*, 2002, 2542. Cfr. in tali termini anche SCOCA, voce *Attività amministrativa*, in *Enc dir*, agg. VI, 2002, 109, che però segnala la mancanza nell'ordinamento di uno statuto giuridico suscettibile di essere applicato con certezza all'attività oggettivamente amministrativa posta in essere dai privati ed evidenzia come possano «rinvenirsi spezzoni di disciplina, in genere non aventi un ambito estendibile a tutte le diverse ipotesi di attività oggettivamente amministrativa».

<sup>59</sup> Cfr. GIUGNI, *La qualificazione di atleta professionista*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 166 ss., anche se la definizione è precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 242/1999.

<sup>60</sup> S.U. Cass. 9 maggio 1986 n. 3092, in *FA*, 1986, I, 1255.

<sup>61</sup> In senso conforme, VIDIRI, *Natura giuridica e potere regolamentare delle federazioni sportive nazionali*, cit., 139: «Il legislatore ha, in tale direzione, fatto propri principi esclusivi dell'ordinamento sportivo, ed ha disciplinato con rilevanza esterna l'operato delle federazioni».

<sup>62</sup> In tal senso anche DE SILVESTRI, *op. cit.*, 256, nota 23.

<sup>63</sup> CALCERANO, *op. cit.*, 879. Secondo l'Autore, «occorrerebbe parlare non più di una autonomia sportiva, ma delle varie autonomie che concorrono a determinare nel complesso lo sport *sub specie juris*». Oltre all'autonomia privata (statale), vi sarebbe quindi un'autonomia pubblica «concessa dallo Stato, per semplici motivi di opportunità, a quegli organismi che, per conto del medesimo, hanno il compito di gestire il fenomeno sportivo su scala nazionale, in una logica di decentramento funzionale e in conformità agli orientamenti assunti dalle organizzazioni sportive transnazionali» e poi un'autonomia sportiva «in senso stretto (già definita come autonomia privata a-statale), ossia, per riprendere la terminologia adottata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 4399 del 1989, quella particolare autonomia dalla quale scaturiscono regole e strutture organizzative finalizzate alla realizzazione del gioco-sport, ciò che può essere correttamente denominato ordinamento ludico-sportivo».

<sup>64</sup> Così FERRARA, *op. cit.*, 100, che però aggiunge subito: «Si sarebbe, peraltro, tentati di ritenere che non si tratti di una conclusione obbligata: anche perché a tali condizioni non sarebbe affatto agevole sottrarsi all'interrogativo circa la coerenza, e dunque la legittimità costituzionale, degli interventi normativi che si sono incontrati (gli uni sul versante organizzativo, gli altri su quello giurisdizionale, ma con ricadute in entrambi i casi di carattere sostanziale). E senza voler considerare le perplessità relative alla stessa astratta configurabilità in termini oggettivamente amministrativi dell'attività esercitata da un soggetto privato, nell'assenza di meccanismi di traslazione del potere e per la sola ragione della rilevanza pubblicistica degli interessi coinvolti».

<sup>65</sup> In tal senso, PERSIANI, *op. cit.*, 569, ritiene che le tre ipotesi tassativamente elencate nel comma 2 della norma n. 91/1981, siano in sostanza di lavoro subordinato e solo per opportunità, invece, considerate dal legislatore di lavoro autonomo.

<sup>66</sup> *Contra*, tra gli altri, MARTINELLI, *op. cit.*, 17, secondo cui «la risoluzione del problema concernente la qualificazione giuridica, autonoma o subordinata, del rapporto di lavoro dei prestatori sportivi, esclusi dall'applicazione della legge 91/81, dovrà si essere ricercata ricorrendo alle norme generali dell'ordinamento giuridico, ma stante la riconosciuta specialità del rapporto di lavoro posto in essere, l'operazione qualificatoria non potrà dirigersi lungo direzioni totalmente avulse dai principi fissati dalla legge dell'81, dovendo, al contrario, muoversi entro assetti compatibili con la specialità che proprio in quella stessa legge trova il suo primo e più razionale regolamento normativo»; GUADAGNINO, *Il trattamento previdenziale dei calciatori "non professionisti"*, in *IPrev*, 2003, 418 ss., secondo cui «la previsione di una disposizione dell'ordinamento federale che afferma che "per tutti i calciatori non professionisti è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo che subordinato" non impedisce che, in concreto, un calciatore possa rivolgersi all'Autorità giudiziaria chiedendo che venga accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro e, per di più, di natura subordinata».

<sup>67</sup> T.A.R. Sicilia, Catania, sez. II, ord. 5 giugno 2003, n. 958, in *FA Tar*, 2004, 856, con nota di CALCERANO, *Il secondo "caso Catania": interesse pubblico al regolare svolgimento delle competizioni sportive e autonomia dell'ordinamento giuridico sportivo*.

<sup>68</sup> VIDIRI, *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, nota ad ordinanza T.A.R. Sicilia, Catania, 29 settembre 1993, n. 929, in *FI*, 1994, III, 513.

<sup>69</sup> Cfr. FRASCAROLI, voce *Sport*, *Enc. dir.*, 1990, XLIII, 528. V. anche MANZELLA, *La giustizia sportiva nel pluralismo delle autonomie*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 7, nt. 7, secondo cui «seppure volontariamente accettate all'atto del tesseramento o dell'affiliazione, vanno ritenute invalide, in quanto contrastanti con principi di ordine pubblico – e segnatamente con il principio dell'irrinunciabilità, in via generale e preventiva, del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale – le clausole volte a ricollegare lo scioglimento del vincolo associativo, con conseguente perdita dello status di soggetto dell'ordinamento sportivo, all'esperienza di ricorso presso un organo giurisdizionale dello Stato». L'Autore osserva, peraltro: «cionondimeno, l'utilizzazione, da parte dei tesserati, delle vie giurisdizionali ordinarie è rimasta, nel quadro di una tenace resistenza dei meccanismi della giustizia sportiva alle interferenze dei giudici statali, relegata ad ipotesi sostanzialmente marginali: difatti, la valenza intimidatrice del menzionato meccanismo immunitario della sanzione espulsiva si è dimostrata, a prescindere dai menzionati profili di legittimità, un formidabile deterrente nei confronti di qualsivoglia "tentativo deviante" (VIDIRI BIANCHI D'URSO, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 19)».

Sulla complessiva problematica inerente il c.d. vincolo di giustizia, si v. particolarmente DE SILVESTRI, *Le qualificazioni giuridiche dello sport e nello sport*, 1992, 288, nt. 25, che osserva tra l'altro: «La presenza costante di tale norma generalmente indicata, con qualificazione statalistica, come "clausola compromissoria", è chiaramente indicativa della volontà, da parte delle varie F.S.N., di accreditare le proprie normazioni come "esclusive" nonché di volersi avvalere del deterrente, costituito dalla sanzione espulsiva, per evitare appunto l'intervento dello stato ed il conseguente conflitto tra i due diversi sistemi normativi».

<sup>70</sup> Deve tuttavia sottolinearsi che la norma fa comunque salvo «quanto stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91», mentre il precedente art. 2, dispone, al comma 2, che «nelle materie di cui al comma 1 [ossia quelle riservate all'ordinamento sportivo], le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo».

<sup>71</sup> ZOLI, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *GC*, 1985, I, 2090. In senso conforme, DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, cit., 261, nota 58.

<sup>72</sup> Appartengono, tra gli altri, a tale corrente di pensiero, anche MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 17 ss.; BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contr. impr.*, 1998, 762 ss.; DE SILVESTRI, *op. loc. cit.*; ZOLI, *op. cit.*, 2090.

<sup>73</sup> VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, cit., 50, che, tuttavia, osserva: «Comunque l'estensione della normativa codicistica e delle altre leggi di generale applicazione in materia di lavoro subordinato non può spingersi sino all'applicazione di quelle disposizioni che risultano in insanabile contrasto con le finalità sottese all'ordinamento sportivo e con le modalità qualificanti l'attività agonistica nelle varie discipline».

<sup>74</sup> V. BERTINI, *op. cit.*, 764.

<sup>75</sup> MARTINELLI, *op. cit.*, 22.

<sup>76</sup> MARTINELLI, *op. cit.*, 17.

<sup>77</sup> REALMONTE, *op. cit.*, 374. *Contra*, VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, cit., 50: il fatto che in tal modo gli atleti esclusi dal campo di applicazione della l. n. 91/1981 finirebbero per usufruire di una tutela più intensa degli sportivi professionisti, «lungi dal risultare irrazionale, si presenta come logica conseguenza di una graduazione delle tutele in ragione della diversa capacità economica delle due diverse categorie di sportivi».

<sup>78</sup> REALMONTE, *op. cit.*, 376.

<sup>79</sup> Pret. Busto Arsizio 12 dicembre 1984, cit., 2086.

<sup>80</sup> Cfr. Trib. Ancona 4 luglio 2001, n. 147, in *IPrev*, 2002, 1081 ss., con nota di GUADAGNINO, *Le forme di tutela dei calciatori dei campionati nazionali della lega dilettanti*, peraltro riformata dalla App. Ancona 18 novembre 2002 n. 502. Ovviamente, esula da questa sede, l'esame dei concreti elementi di fatto che in questo caso devono ritenersi sussistenti per poter condurre all'accertamento di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Sotto tale profilo, attenta dottrina sottolinea come al fine di provare la subordinazione, non sarà sufficiente per il calciatore dimostrare in giudizio che il rapporto si è svolto in concreto secondo modalità diverse da quelle di cui al regolamento pattizio previsto dalla normativa federale, oltre che la natura retributiva degli emolumenti percepiti, ma sarà necessario dimostrare «in particolare che la posizione di soggezione del calciatore risulti più accentuata attraverso un maggior e penetrante esercizio del potere direttivo del datore di lavoro» e, in altri termini, sarà necessario provare «o una novazione oggettiva del rapporto o, addirittura la simulazione dell'accordo originariamente stipulato dalle parti» (GUADAGNINO, *Il trattamento previdenziale dei calciatori "non professionisti"*, cit., 426).

<sup>81</sup> In senso conforme, GUADAGNINO, *Le forme di tutela dei calciatori dei campionati nazionali della lega dilettanti*, cit., 1085, che evidenzia come tale disciplina non possa essere ignorata, «atteso che la stessa è prevista, richiamata e presupposta da diverse disposizioni di legge». Nella nota, poi, sconfessata la tesi che riconduce «la tutela invocata dai calciatori sotto l'egida del lavoro e, quindi, del libro V del codice civile (ed in particolare del titolo IV, quello relativo al lavoro subordinato)», si sostiene quella della «sussunzione della fattispecie in esame nello schema del contratto», con la conseguenza che deve riconoscersi l'esistenza, in capo al calciatore non professionista («che non è – più – un lavoratore»), di una tutela di tipo contrattuale.

<sup>82</sup> In tali termini, TRIVELLATO, *Considerazioni sulla natura giuridica delle federazioni sportive*, in *Dir. soc.*, 1991, 141 ss. *Contra* LUISO, *La giustizia sportiva*, Giuffrè, Milano, 1975, 102 ss., secondo cui non è configurabile un potere di autonomia normativa in capo alle federazioni, in quanto «l'esistenza di un siffatto potere deve essere riconosciuta da una specifica norma (sulla normazione), non rinvenibile invece in alcun modo nell'art. 5, l. n. 426/42, il cui riferimento a "regolamenti interni" starebbe a dimostrare la volontà del legislatore di "non assumerli come proprie fonti di diritto"» (deve precisarsi, com'è evidente, che la nota è precedente l'emanazione della l. n. 91/1981).

<sup>83</sup> «Le ragioni di tale peculiarità sono ampiamente note e riconducibili essenzialmente alla circostanza che la normativa lavoristica persegue poliedrici interessi in buona parte trascendenti quello, pur decisivo, di protezione soggettiva del lavoratore in quanto parte debole nella relazione mercantile» (FERRARO, *op. cit.*, 701).

<sup>84</sup> FERRARO, *op. cit.*, 703.

<sup>85</sup> Sotto tale profilo, non sfugge che scompare dalla definizione di rapporto di lavoro subordinato sportivo, ogni riferimento ad elementi caratteristici della subordinazione codicistica, come anche letta da una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, quali l'eterodirezione e l'inserimento nell'organizzazione aziendale. In senso conforme, ad es., MARTINELLI, *op. cit.*, 17.

<sup>86</sup> MARTINELLI, *op. loc. cit.*

<sup>87</sup> In tali termini, VIDIRI, *Il caso Catania: i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, cit., 514.

<sup>88</sup> C. Giust. 11 aprile 2000, cit.

<sup>89</sup> Cfr. C. Giust. 14 luglio 1976, causa 13/76, in *Racc.*, 1976, 1333 ss.; C. Giust. 12 dicembre 1974, causa 36/74, in *Racc.*, 1974, 1405 ss.

<sup>90</sup> COCCIA, *op. cit.*, 410.

<sup>91</sup> REALMONTE, *op. cit.*, 375.

<sup>92</sup> GALGANO, *Delle associazioni non riconosciute e dei comitati*, in SCIALOIA, BRANCA (a cura di), *Comm. cod. civ., sub artt. 36-38*, Zanichelli, Bologna, 1967, 89 ss.

<sup>93</sup> Cfr. Trib. Firenze 8 giugno 1994, in *GC*, 1385.

<sup>94</sup> Così AGNINO, *Statuti sportivi discriminatori ed attività sportiva: quale futuro?*, cit., 897.

<sup>95</sup> Così Cass. 5 aprile 1993 n. 4063, in *FI*, 1994, I, 136 ss., con nota di VIDIRI, *Natura giuridica e potere regolamentare delle federazioni sportive nazionali*.

<sup>96</sup> VIDIRI, *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, cit., 45.